

Codice A1502B

D.D. 15 novembre 2022, n. 636

Approvazione delle Indicazioni Operative per l'Attuazione del programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui alla D.G.R n. 16 - 5369 del 15 luglio 2022.



ATTO DD 636/A1502B/2022

DEL 15/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Approvazione delle Indicazioni Operative per l'Attuazione del programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL di cui alla D.G.R n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 definisce, in particolare, il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinando le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Visti:

il Decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021;

la Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

la Circolare MEF 29 ottobre 2021, n. 25 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

la Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9 “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

la nota prot. 11 del 12 maggio 2022 dell'Unità di Missione PNRR "Format PNRR_MLPS" con oggetto "Format Bandi GOL. Seguiti Comitato Direttivo GOL 28 aprile 2022 e riunioni successive; la Circolare MEF (RGS) 21 giugno 2022, n. 27, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
la Circolare MEF 26 luglio 2022, n. 29 "Circolare delle procedure finanziarie PNRR. Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori".

Preso atto della deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022, così come modificata con la deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022, con cui il Commissario straordinario di ANPAL ha approvato:

- la metodologia di profilazione quantitativa e qualitativa da utilizzare per la definizione dei percorsi dei destinatari del programma GOL;
- lo standard dei servizi e le relative unità di costo standard.

Vista la D.G.R n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022 "D.M. 5 novembre 2021. Approvazione del Piano attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R 3 – 4688 del 25 febbraio 2022. Dotazione finanziaria complessiva euro 59.956.000,00." e s.m.i.

Dato atto che :

con la suddetta D.G.R n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022 la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, il predetto Piano attuativo regionale (PAR) che ha definito, tra gli altri, gli indirizzi per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali per l'attuazione dei Servizi e delle Politiche attive del Lavoro;

il suddetto provvedimento ha autorizzato la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro a provvedere, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità contenute nel PAR, nonché nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, alla adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi ivi previsti.

Viste:

la Determinazione n. 427 del 04.08.2022 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del lavoro che in considerazione del parere favorevole espresso dalla competente Unità di missione presso la Direzione Generale delle Politiche Attive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, ai soli fini amministrativi, l'Avviso pubblico per la chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) anni 2022-2025";

la Determinazione n. 621 del 08.11.2022 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del lavoro avente come oggetto: " D.M 5 novembre 2021. Avviso pubblico per l'attuazione dei servizi al lavoro finanziati dal Programma GOL di cui alla D.G.R n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022 e s.m.i. Approvazione della graduatoria e autorizzazione attività. Impegno di spesa di Euro 18.500.000,00 e prenotazione di spesa di Euro 4.746.000,00 su vari capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022 -2024, annualità 2023";

la Determinazione n. 431 del 05.08.2022 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Formazione Professionale che in considerazione del parere favorevole espresso dalla competente Unità di missione presso la Direzione Generale delle Politiche Attive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, ai soli fini amministrativi, l'Avviso per l'autorizzazione e il finanziamento per l'anno formativo 2022/2023 dei Piani Formativi relativi al Macro Ambito Formativo 1;

la Determinazione n. 606 del 27.10.2022 della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Formazione Professionale avente per oggetto “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL e Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021 – 2024 (D.G.R. n.6 – 3493 del 9 luglio 2021) – Macro Ambito 1. Approvazione e autorizzazione al finanziamento per il periodo 2022 – 2023 ai sensi della D.D. n. 431 del 5/08/2022. Accertamenti per euro 8.139.576,67, impegni per euro 30.632.313,00 e prenotazioni per euro 12.542.000,00”.

Considerata la necessità di dare avvio alle attività previste dalle Determinazioni sopracitate e di fornire a tutti gli operatori dei servizi coinvolti nell’attuazione del Programma GOL: Centri per l’impiego, Operatori accreditati alla formazione professionale e Operatori accreditati ai servizi al lavoro, le indicazioni operative per l’attuazione del “modello di intervento regionale” definito nel “Piano Regionale per l’Attuazione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL” (D.G.R n. 16-5369 del 15/07/2022) e descritto nel cap. 1 degli Avvisi sopra citati.

Considerato altresì di definire il processo attuativo dei Percorsi GOL attraverso un modello di intervento dove i Centri per l’Impiego e i soggetti realizzatori delle misure finanziate concorrono, per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi del Programma attraverso l’erogazione di servizi integrati (misure di accompagnamento al lavoro, formative e di inclusione socio-lavorativa).

Ritenuto quindi necessario approvare le Indicazioni Operative per l’attuazione del -Modello di Intervento- definito nel “Piano Regionale per l’attuazione del programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL” approvato con la D.G.R. n. 16 – 5369 del 15.07.2022 poste in allegato A parte integrante alla presente determinazione.

Tenuto conto che:

- i percorsi previsti dal Programma sono prioritariamente rivolti alle persone che percepiscono l’indennità mensile di disoccupazione (NASPI) e alle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza (RdC);
- il Programma GOL presta specifica attenzione ai meccanismi cosiddetti di condizionalità, previsti in caso di partecipazione al Programma di beneficiari di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, RdC).

Vista la Circolare ANPAL n.1/2022 del 05.08.2022 avente per oggetto: “Note al coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma”, che fornisce gli orientamenti nazionali volti a definire in maniera unitaria la gestione della condizionalità all’interno del Programma GOL.

Considerato che la predetta Circolare ha definito che i soggetti privati accreditati sono concessionari di pubblico servizio in quanto realizzatori delle misure previste nel Programma GOL e sono corresponsabili nella gestione del rispetto della condizionalità in relazione a eventi suscettibili di determinare sanzioni.

Considerato inoltre che la predetta Circolare ha previsto che gli operatori privati accreditati sono chiamati a cooperare e a raccordarsi con i Centri per l’Impiego, fornendo loro tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attivazione dei meccanismi conseguenti alla mancata o incompleta partecipazione alle politiche attive da parte dei beneficiari percettori di sostegno al reddito.

Ritenuto quindi necessario approvare le Indicazioni Operative per la gestione della condizionalità nell’ambito del “Piano Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL - “ in

coerenza con la Circolare Anpal 1/2022 poste in allegato B parte integrante alla presente determinazione.

Vista inoltre la necessità di rendere più omogenee possibili tutte le attività relative alla gestione dei servizi in capo agli operatori accreditati in materia di “condizionalità” e di definire i moduli per per la gestione degli appuntamenti e il rifiuto di un’offerta di lavoro.

Ritenuto quindi necessario approvare le indicazioni Operative contenenti il Format dei Moduli per gli Operatori GOL (Buono Servizio lavoro e Formazione) per la gestione degli appuntamenti e il rifiuto di un’offerta di lavoro poste in allegato C parte integrante alla presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14.06.2021 e in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1-4936 del 29 aprile 2022 " Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- il Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

determina

Di approvare per le motivazioni espresse in premessa:

- le Indicazioni Operative per l’attuazione del -Modello di Intervento- definito nel “Piano Regionale per l’attuazione del programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL” approvato con la D.G.R. n. 16 – 5369 del 15.07.2022 poste in allegato A parte integrante alla presente determinazione;
- le Indicazioni Operative per la gestione della condizionalità nell’ambito del “Piano Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL - “ in coerenza con la Circolare Anpal 1/2022 poste in allegato B parte integrante alla presente determinazione;
- le indicazioni Operative contenenti il Format dei Moduli per gli Operatori GOL (Buono Servizio lavoro e Formazione) per la gestione degli appuntamenti e il rifiuto di un’offerta di lavoro poste in allegato C parte integrante alla presente determinazione.

Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione tematica "Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro)
Firmato digitalmente da Livio Boiero

Allegato

ALLEGATO A

INDICAZIONI OPERATIVE

**PER L'ATTUAZIONE DEL «MODELLO DI INTERVENTO» DEFINITO
NEL "PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE PER LA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI
LAVORATORI – GOL"**

(approvato con la D.G.R n. 16-5369 del 15/07/2022)

Periodo 2022-2025

D.D. n. _____ del _____

INDICE


1. PREMESSA	3
2. SERVIZI REALIZZATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO	4
3. SERVIZI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DEL BUONO SERVIZI LAVORO.....	6
4. SERVIZI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE	7
5. SPECIFICHE OPERATIVE PER IL PERCORSO 4.....	8
6. INDICAZIONI PER IL PERIODO TRANSITORIO.....	9
7. LA GESTIONE DELLA CONDIZIONALITÀ PER I PERCETTORI.....	10
8. RACCORDO CON ALTRE MISURE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	10
9. INDICAZIONI FINALI.....	11

1. PREMESSA

Le presenti Indicazioni operative hanno l’obiettivo di fornire ai soggetti realizzatori delle misure finanziate dagli Avvisi approvati con la DD n. 427/2022 (Buono servizi lavoro) e la DD n. 431/2022 (Formazione - Macro Ambito 1) e ai Centri per l’Impiego, le indicazioni operative per l’attuazione del «**modello di intervento regionale**», definito nel “Piano Regionale per l’Attuazione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL” (di cui alla D.G.R n. 16-5369 del 15/07/2022) e ripreso nel cap. 1 degli Avvisi sopra citati.

Il modello di intervento regionale prevede un processo attuativo dei Percorsi GOL che figurativamente segue la ‘persona’ dalla profilazione fino alla conclusione del percorso nel Programma. In tale modello di intervento, i CPI e i soggetti realizzatori delle misure finanziate concorrono, per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi del Programma attraverso l’erogazione di servizi integrati (misure lavoristiche, formative e di inclusione socio-lavorativa previste) e il **raccordo** tra gli operatori pubblici e privati diventa condizione per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Si riporta per maggiore chiarezza il modello di intervento regionale e la rappresentazione del percorso “ideale” svolto dalla **persona** all’interno del Programma GOL- Piemonte.



Il Centro per l’impiego svolge un ruolo di **case management dell’intero percorso della persona** dal momento della sottoscrizione del Patto di servizio fino alla sua conclusione e, nel caso del Percorso 4, contribuisce alla progettazione delle attività e al coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali.

L'operatore del Buono servizi lavoro è responsabile della **finalizzazione occupazionale** dei percorsi e ne presidia la realizzazione anche durante la formazione e l'eventuale attivazione di misure di natura socio-assistenziale a supporto delle persone vulnerabili.

L'operatore della Formazione è infine responsabile della realizzazione dei corsi per le persone che sono portatrici di un gap formativo, corsi **finalizzati a rinforzare le competenze professionali** ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

A garanzia che la persona sia seguita in tutto il suo percorso nel Programma GOL in modo coerente e coeso da parte di tutti gli operatori coinvolti, si approvano le presenti "Indicazioni Operative" che si focalizzano sulle **fasi del processo** costituenti il modello di intervento regionale ossia i **momenti di raccordo** tra i diversi soggetti che operano sul territorio per l'attuazione del Programma.

Le indicazioni contenute nel presente documento integrano quelle contenute negli Avvisi GOL sopra citati e non sostituiscono ulteriori disposizioni di dettaglio che la Regione e l'Agenzia Piemonte Lavoro forniranno ai propri operatori.

I contenuti del documento sono articolati nel seguente modo:

- o I servizi realizzati dai CPI in esito al servizio di assessment, nella fase di invio ai percorsi di politica attiva, monitoraggio dei percorsi concordati e verifica della condizionalità (cap. 2)
- o I servizi realizzati dagli operatori del Buono servizi lavoro GOL (d'ora in poi operatori BSL), nella fase di: presa in carico della persona in esito all'assessment; invio alla formazione a seguito del servizio di skill gap analysis; segnalazioni ai CPI degli eventi collegati al regime di condizionalità (cap. 3)
- o I servizi realizzati dagli operatori della Formazione Macro Ambito 1 GOL (d'ora in poi operatori FP), nella fase di: presa in carico della persona in esito alla skill gap analysis e attivazione del corso; segnalazioni ai CPI degli eventi collegati al regime di condizionalità (cap.4)
- o La gestione delle fasi del processo nel periodo transitorio di attuazione del Programma GOL, ossia fino all'avvio delle attività previste dall'Avviso Buono servizi lavoro GOL (cap. 5).

Nota bene: nel testo del documento per indicare il "Patto di servizio personalizzato" è stata utilizzata la dicitura "Patto di attivazione", in coerenza con la codifica contenuta nella sezione 6 della Scheda Anagrafico-professionale, che registra le informazioni sullo stato di avanzamento 'fisico' del Programma per il monitoraggio dell'Unità di Missione ANPAL.

2. SERVIZI REALIZZATI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Il servizio di assessment ha **carattere universale** e viene erogato ai lavoratori disoccupati che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità; in esito al servizio di assessment viene sottoscritto il Patto di attivazione e le persone vengono indirizzate ai percorsi di politica attiva.

La realizzazione del servizio di assessment è ad oggi obbligatorio unicamente per accedere alle misure finanziate con il PNRR (Programma GOL).

La persona sceglie l'operatore BSL che realizzerà le misure; a supporto della sua scelta il CPI gli fornisce l'**Elenco Operatori BSL**, redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione regionale lavoro, istruzione formazione professionale, contenente le seguenti informazioni:

- o denominazione degli operatori BSL, sedi, orari degli sportelli, indirizzo sito aziendale, natura dell'ente (agenzia somministrazione, agenzia per il lavoro, ente terzo settore etc.), modalità di contatto.

Di seguito si riportano le attività che il CPI realizza **in esito al servizio di assessment** e si indicano quali parti del processo vengono tracciate nel Sistema Informativo Lavoro.

- 2.1. Il CPI realizza la profilazione (assessment), predispone il Patto di Attivazione e provvede alla sua sottoscrizione; nel campo note del Patto di Attivazione sarà indicato che la persona deve presentarsi presso l'operatore BSL entro i successivi 15 giorni.
- 2.2. Il CPI apre il PAI "Invio al Buono servizi lavoro GOL" in cui deve essere indicato il Percorso GOL assegnato alla persona in esito alla profilazione e, scegliendo da un menù a tendina (presente nel PAI), inserisce la denominazione/codice dell'Operatore BSL che la persona ha scelto.
- 2.3. Qualora la persona non accetti di essere inviato ai Percorsi, il CPI inserisce nel campo note del PAI la mancata accettazione della proposta, lo stampa e lo fa sottoscrivere all'utente; laddove il lavoratore sia percettore di NASPI/DIS-COLL o RDC, il CPI avvia le procedure previste per l'applicazione del regime di condizionalità (vedi cap. 6).
- 2.4. Il CPI almeno una volta al mese verifica sul sistema informativo lavoro che alle persone prese in carico sia stato aperto un PAI da parte di un Operatore BSL, quello scelto in fase di sottoscrizione del Patto o un altro, nel caso in cui la persona abbia poi deciso di rivolgersi ad un altro ente.
- 2.5. Qualora in esito ai controlli non risultino PAI-BSL a sistema, il CPI contatta la persona e la sollecita a presentarsi presso l'operatore BSL; nel caso di mancata presentazione – senza giustificato motivo – di percettore NASPI/DISCOLL o RDC, il CPI avvia le procedure previste per l'applicazione del regime di condizionalità (vedi cap. 7).
- 2.6. Il CPI riceve dagli operatori GOL (BSL e FP) le segnalazioni sul verificarsi di eventi che possono comportare l'applicazione del regime di condizionalità.

Se in esito al servizio di assessment il CPI segnala alla persona un'opportunità occupazionale (**vacancy**) il servizio di incrocio D/O è realizzato dal CPI stesso, che invia la persona a selezione e, nel caso di assunzione, registra il risultato ottenuto nel PAI GOL dedicato. Laddove in esito al colloquio di lavoro non venga occupata, la persona procede alla scelta dell'operatore BSL. In caso di rifiuto di offerta congrua di lavoro si applica quanto previsto dalle norme vigenti.

3. SERVIZI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DEL BUONO SERVIZI LAVORO

Nel presente capitolo vengono dettagliate le attività che l'operatore BSL realizza dal momento in cui, in esito all'assessment effettuato dal CPI, prende in carico la persona, e si indicano quali parti del processo vengono tracciate nel Sistema Informativo Lavoro.

- 3.1. L'operatore BSL consulta settimanalmente il "cruscotto" presente nel sistema informativo SILP e, in presenza di PAI-CPI (Invio al BSL) riportanti il proprio codice operatore, contatta la persona per fissare la data di presentazione presso la propria sede.
- 3.2. L'operatore BSL può contattare solo le persone che in fase di sottoscrizione del Patto di attivazione li hanno scelti come operatori (e quindi il loro codice compare nel PAI-CPI) e le può contattare solo nel caso non abbiano un PAI-BSL già aperto che indica la presa in carico da parte di un altro operatore.
- 3.3. Quando la persona si presenta ad uno sportello per essere avviato ai Percorsi, l'operatore BSL deve verificare la presenza del PAI-CPI e aprire il PAI "Gestione del percorso" per la presa in carico nel BSL, sempre che non ve ne sia un altro già aperto. Il servizio di presa in carico deve essere realizzato in presenza e il relativo PAI stampato e firmato dalla persona.
- 3.4. L'operatore dal momento dell'apertura del PAI di presa in carico della persona, ha 15 giorni calendariali di tempo per erogare la 1° ora di orientamento specialistico.
- 3.5. A seguito dell'apertura del PAI, nel caso dei Percorsi 2, 3 e del percorso 4 se prevista formazione, l'operatore BSL deve:
 - o completare la skill gap analysis entro 30 giorni calendariali dall'erogazione della 1° ora di orientamento specialistico.
 - o fornire a supporto della scelta della persona l'**Elenco degli Operatori FP GOL** (redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione regionale lavoro, istruzione formazione professionale) contenente le seguenti informazioni: denominazione degli operatori FP, sedi e orari, sito aziendale, aree professionali di riferimento per i corsi di formazione attivabili (previa autorizzazione regionale) con riferimento al Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte;
 - o inserire nel PAI che registra i servizi di orientamento specialistico, scegliendo dal menù a tendina (presente all'interno del PAI), la denominazione/codice dell'operatore FP scelto, in coerenza con l'esito della skill gap analysis e con le propensioni dichiarate dalla persona.
- 3.6. L'operatore BSL comunica alla persona che entro i successivi 15 giorni calendariali deve presentarsi presso l'operatore FP; tale indicazione è inserita nel campo note del PAI che viene stampato e firmato dall'utente. È comunque facoltà della persona iscriversi ad un corso di formazione presso un operatore diverso da quello individuato in fase di sottoscrizione del PAI.

- 3.7. L'operatore BSL deve verificare che entro i termini concordati vi sia a sistema un PAI di presa in carico in formazione; qualora, in esito ai controlli, non risultino PAI-FP, l'operatore BSL contatta la persona. Nel caso in cui la persona non si sia presentata presso un operatore FP senza giustificato motivo e sia percettore di NASPI/DIS-COLL o RDC, l'operatore procede con la segnalazione dell'evento ai CPI (vedi oltre).
- 3.8. Qualora la persona non accetti le attività proposte (servizi lavoro e/o formazione), l'operatore inserisce nel campo note del PAI (relativo al servizio proposto) la mancata accettazione della proposta, lo stampa e lo fa sottoscrivere all'utente e nel caso sia percettore di NASPI/DIS-COLL o RDC procede con la segnalazione dell'evento ai CPI (vedi oltre).
- 3.9. Durante il corso di formazione gli operatori BSL possono realizzare servizi al lavoro, purché in orari compatibili con gli impegni formativi, in modo da mantenere un 'legame' e in esito al corso contattare la persona e procedere con l'accompagnamento al lavoro.
- 3.10. Nel caso in cui la persona non si presenti agli appuntamenti concordati, non frequenti senza giustificato motivo le attività proposte, l'operatore BSL, nel caso sia percettore di NASPI/DIS-COLL o RDC, segnala ai CPI gli eventi che si sono verificati e che possono comportare l'applicazione del regime di condizionalità (vedi cap. 7).

In caso di **esaurimento delle risorse finanziarie** assegnate (o per altri impedimenti connessi all'attuazione del Programma GOL), l'operatore BSL deve comunicare al CPI l'impossibilità di presa in carico della persona; il CPI provvede a ricontattare la persona per individuare altro operatore BSL.

Per quanto non disciplinato nel presente capitolo si rinvia all'Avviso di cui alla DD n. 427/2022 e alle disposizioni di dettaglio che verranno successivamente approvate dalla Regione e che conterranno come usuale le modalità di realizzazione dei servizi, di rendicontazione della spesa, registri etc.

4. SERVIZI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE

Nel presente capitolo vengono dettagliate le attività realizzate dall'operatore FP individuato nel PAI-BSL e si indicano quali parti del processo vengono tracciate nel Sistema Informativo Lavoro.

Per realizzare le misure finanziate dal Programma GOL è necessario che gli operatori FP possano consultare la Scheda Anagrafico-professionale delle persone e utilizzare il PAI (Piano di Azione Individuale); pertanto agli operatori privi dell'accreditamento regionale per i servizi al lavoro sarà dato accesso a SILP/Progetti.

- 4.1. L'operatore FP consulta settimanalmente il "cruscotto" presente nel sistema informativo SILP e, in presenza di PAI-BSL riportanti il proprio codice operatore, contatta la persona per fissare la data di presentazione presso la propria sede.
- 4.2. L'operatore FP può contattare solo le persone che in esito alla skill gap analysis lo ha scelto (e quindi il loro codice/denominazione ente compare nel PAI-BSL) e le può contattare solo nel caso in cui non abbiano un già aperto da un altro operatore.

- 4.3. Quando la persona si presenta presso la sede dell'operatore FP quest'ultimo verifica su SILP la presenza del PAI-BSL (con la skill gap analysis) e procede ad aprire il PAI "Preso in carico e avvio a formazione", sempre che non ve ne sia uno già aperto da un altro operatore. (*)
- 4.4. Qualora la persona non accetti l'iscrizione al corso, l'operatore FP inserisce nel campo note del PAI la mancata accettazione, lo stampa e lo fa sottoscrivere all'utente e nel caso sia percettore di NASPI/DIS-COLL o RDC procede con la segnalazione dell'evento ai CPI (vedi oltre).
- 4.5. Al momento della partenza del corso, l'operatore FP inserisce, nell'apposita maschera presente nel PAI, la data di avvio e il titolo del corso (*). Il corso dovrà di norma partire entro 30 gg calendariali dalla presa in carico da parte dell'operatore; laddove non venga avviato entro tale termine, la candidatura decade, la persona è ripresa in carico dall'operatore BSL e può rivolgersi ad altro operatore FP.
- 4.6. Durante la frequenza del corso di formazione la persona può fruire dei servizi per il lavoro erogati dall'operatore BSL in modalità compatibile con gli impegni formativi.
- 4.7. A conclusione del corso di formazione, l'operatore FP chiude il relativo PAI e rinvia la persona all'operatore BSL per i servizi di accompagnamento al lavoro.
- 4.8. Nel caso in cui la persona non si presenti agli appuntamenti concordati e non frequenti senza giustificato motivo le attività formative, l'operatore FP provvede tempestivamente alla comunicazione al CPI competente (vedi cap. 7).

In caso di **esaurimento delle risorse finanziarie** assegnate (o per altri impedimenti connessi all'attuazione del Programma GOL) l'operatore FP deve comunicare all'operatore BSL l'impossibilità di presa in carico della persona; l'operatore BSL provvede a ricontattare la persona per individuare altro operatore FP.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capitolo si rinvia all'Avviso di cui alla DD n. 431/2022 e alle disposizioni che verranno successivamente date dalla Regione in merito al PAI FP e in merito all'accesso a MyAnpal (Sistema informativo lavoro nazionale) e a SILP (Sistema informativo lavoro Piemonte) per gli operatori che non hanno l'accreditamento ai servizi per il lavoro.

(*) La presa in carico registrata nel PAI permette di conteggiare le persone "coinvolte" ad una certa data in formazione nonché l'avvio effettivo del corso e permette di registrare le due informazioni sul SILP. Le informazioni amministrative e gestionali dei corsi vengono comunque registrate come di consueto nei sistemi informativi della formazione professionale.

5. SPECIFICHE OPERATIVE PER IL PERCORSO 4

Il Percorso 4 si rivolge alle persone che presentano situazioni di criticità e vulnerabilità che vanno oltre la dimensione lavorativa e che, pertanto, necessitano di un accompagnamento multidimensionale e l'attivazione della rete dei servizi territoriali di cui il Centro per l'impiego è il facilitatore.

Per questa ragione, per la realizzazione del Percorso si prevede che il Centro per l'impiego promuova il raccordo con l'Ente gestore dei servizi socioassistenziali (SSA) e fornisca un contributo all'operatore BSL

nella progettazione dei percorsi, mettendo a disposizione le informazioni e gli strumenti utili per la loro personalizzazione.

L'operatore BSL sottoscrive il Patto di partecipazione alle reti, come previsto nell'Avviso di cui alla DD n. 427/2022, in cui si impegna a raccordarsi e collaborare con il Centro per l'impiego nella realizzazione dei percorsi. Relativamente alle modalità di sottoscrizione del Patto di partecipazione alle reti territoriali da parte dell'operatore BSL, si rinvia alle disposizioni di dettaglio dell'Avviso sopra citato che verranno successivamente approvate dalla Regione.

L'operatore BSL deve altresì attivare le misure di formazione qualora riscontri un gap formativo nella persona e accompagnarla nell'eventuale attivazione di misure di inclusione socio-lavorativa.

Le fasi fondamentali del Percorso 4 sono le seguenti:

- identificazione del bisogno complesso durante la procedura di assessment e rinvio dell'utente agli operatori BSL per la presa in carico nel Buono servizi;
- attivazione del confronto tra Centro per l'impiego e SSA per l'analisi delle diverse situazioni e la valutazione della necessità di misure di sostegno alla persona;
- confronto tra Centro per l'impiego, SSA e operatori BSL per la progettazione dei percorsi, monitoraggio e follow up delle attività svolte;
- eventuale coinvolgimento degli operatori FP da parte degli operatori BSL per l'attivazione di misure di formazione;
- eventuale coinvolgimento da parte dei Centri per l'impiego e degli operatori BSL di altri stakeholder del territorio per l'attivazione di misure di inclusione socio-lavorativa.

Si specifica che gli Enti gestori, qualora individuino utenti con i requisiti per accedere al Programma GOL, possono segnalarle e inviarle ai Centri per l'impiego per l'assessment e la firma del Patto di attivazione.

6. INDICAZIONI PER IL PERIODO TRANSITORIO

Per le persone che hanno realizzato l'assessment e sottoscritto il Patto di attivazione **prima** dell'avvio delle attività finanziate dall'Avviso Buono servizi lavoro GOL (DD n. 427/2022), valgono le seguenti regole in via transitoria.

Nelle more dell'operatività dell'Avviso sopra citato, nel caso del **Percorso 2 o 3** le persone possono rivolgersi direttamente agli operatori FP GOL (autorizzati ad operare sull'Avviso approvato con la DD n. 431/2022) al fine della sottoscrizione del PAI-FP e dell'iscrizione al corso.

Sono i CPI in questo caso che forniscono alla persona, a supporto della scelta dell'operatore, l'Elenco degli Operatori FP GOL (vedi sopra il punto 3.4), aprono il PAI utilizzato per l'invio in formazione e inseriscono il codice/denominazione dell'operatore scelto. Si specifica che nel caso la persona abbia sottoscritto il Patto di attivazione ma non abbia il PAI-CPI per l'invio alla formazione, può essere preso in carico direttamente dall'operatore FP senza la necessità di un rinvio al CPI per l'apertura del PAI.

A conclusione del corso di formazione gli operatori FP sono tenuti a fornire alla persona, a supporto nella scelta dell'operatore, l'Elenco degli operatori BSL GOL (vedi sopra cap. 2) e devono inserire nel campo note del PAI (che dovrà essere stampato e firmato), l'impegno in capo alla persona di presentarsi entro 15 giorni presso l'operatore BSL (con indicazione del codice e denominazione operatore scelto). Permane in ogni caso la possibilità per il lavoratore di proseguire con il proprio CPI di competenza.

Nel caso del **Percorso 1**, nelle more dell'operatività dell'Avviso sopra citato, nel caso la persona abbia sottoscritto solo il Patto di attivazione ma non abbia il PAI-CPI di invio al Buono servizi, può essere preso in carico direttamente dall'operatore BSL senza la necessità di un rinvio al CPI per l'apertura del PAI.

Nel caso del **Percorso 4**, per l'accesso delle persone alle misure finanziate si attende la piena operatività delle reti territoriali previste (vedi sopra cap. 5).

Infine, le persone che hanno realizzato l'assessment e sottoscritto il Patto di attivazione prima dell'avvio delle attività finanziate dall'Avviso sopra citato, riceveranno l'informazione (mail/sms) di presentarsi presso gli operatori BSL o gli operatori FP per la realizzazione del percorso.

7. LA GESTIONE DELLA CONDIZIONALITÀ PER I PERCETTORI

La Circolare ANPAL n. 1 del 05/08/2022, in merito alla gestione della "condizionalità" per i percettori di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito nel Programma GOL, prevede l'azione congiunta tra CPI e soggetti privati accreditati.

Come indicato nella Circolare, i soggetti privati accreditati sono concessionari di pubblico servizio in quanto realizzatori delle misure previste nel Programma GOL e sono corresponsabili nella gestione del rispetto della condizionalità in relazione a eventi suscettibili di determinare sanzioni. Sono pertanto chiamati a cooperare e a raccordarsi con i Centri per l'Impiego, fornendo loro tutte le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione dei meccanismi conseguenti alla mancata o incompleta partecipazione alle politiche attive da parte dei percettori di sostegno al reddito.

Nell'Allegato B alla presente Determina, vengono approvate le indicazioni operative per i CPI e gli Operatori GOL al fine dell'applicazione della condizionalità e vengono elencati gli eventi riconducibili alle fattispecie di condizionalità ai sensi delle norme vigenti e le modalità con cui questi verranno tracciati nel Sistema informativo lavoro della Regione Piemonte (SILP).

8. RACCORDO CON ALTRE MISURE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Indicazioni relative ai **giovani under 30**.

- i giovani che sono **presi in carico** nel Programma Garanzia Giovani, che hanno quindi realizzato la scheda 1B con i CPI e stanno svolgendo le attività previste dal Buono servizi lavoro Garanzia Giovani (PON IOG), non possono ricevere il servizio di assessment e non possono essere inseriti nei Percorsi GOL fino alla loro conclusione;

- se il giovane che **ha concluso le attività** previste nel Buono servizi Garanzia Giovani, ha usufruito delle misure ivi disponibili e gli operatori hanno chiuso i PAI, si presenta presso il CPI e chiede di aderire al Programma GOL:
 - il CPI chiude il PAI PON IOG-Presa in carico, realizza il servizio di assessment, sottoscrive il Patto di attivazione e invia il giovane ai Percorsi GOL (PNRR).
- nel caso in cui il giovane non abbia **mai aderito** al Programma Garanzia Giovani o abbia aderito senza ricevere servizi e misure (non deve essere stata realizzata neanche la scheda 1B):
 - il CPI realizza il servizio di assessment e viene sottoscritto il Patto di attivazione; in esito alla sottoscrizione del Patto, il CPI nel caso in cui il giovane non abbia aderito a Garanzia lo iscrive, effettuata la presa in carico in Garanzia Giovani (scheda 1B) e lo invia al **Buono servizi Garanzia Giovani** (PON IOG);
 - i giovani la cui profilazione indica un Percorso 2 o 3, in esito ai servizi di orientamento specialistico previsti nel Buono servizi Garanzia Giovani (scheda 1C), possono essere inviati in formazione (PNRR o FSE) e a conclusione del corso vengono presi nuovamente in carico dall'operatore del Buono Garanzia Giovani che procedere con i servizi di accompagnamento e inserimento al lavoro.

Indicazioni relative ai **lavoratori con disabilità** in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Collocamento mirato (legge n. 68/99):

- ai lavoratori con disabilità che rilasciano una **nuova** Dichiarazione di Immediata Disponibilità:
 - viene erogato il servizio di assessment e viene sottoscritto il Patto di attivazione; in esito alla sottoscrizione del Patto, vengono inviati alle **misure regionali** finanziate con il Fondo Regionale Disabili e possono accedere alle misure di **formazione professionale** finanziate con risorse FSE e risorse PNRR, ma si specifica che non possono accedere al Buono servizi lavoro GOL (PNRR).
- i lavoratori con disabilità che **hanno già** una Dichiarazione di immediata disponibilità, possono fruire delle misure previste dal Fondo Regionale Disabili e dal FSE anche se privi della profilazione (assessment), in assenza della quale non possono unicamente accedere alle misure finanziate con il PNRR.

La Regione darà ulteriori indicazioni rispetto al raccordo con altre misure della programmazione regionale a valere su FSE e altre fonti di finanziamento.

9. INDICAZIONI FINALI

Il Percorso viene assegnato alla persona con la sottoscrizione del Patto di Attivazione in esito al servizio di assessment; dal momento della sottoscrizione del Patto di attivazione, il Percorso assegnato alla persona rimane invariato fino alla sua chiusura.

L'operatore BSL al momento della presa in carico riporta nel PAI il "Percorso" che risulta assegnato dal CPI alla data di sottoscrizione del Patto di attivazione. Il PAI dell'operatore BSL sancisce la presa in carico della persona nelle misure finanziate con il PNRR.

Al verificarsi dei seguenti eventi la presa in carico della persona nel Programma GOL potrebbe variare e di conseguenza la fruizione delle attività finanziate:

- a) se la persona viene inserita al lavoro **con contratto pari o superiore a 6 mesi (sopra reddito)**, si verifica un cambio del suo stato occupazionale, la decadenza della Dichiarazione di immediata disponibilità e la chiusura del Patto di attivazione con conseguente conclusione delle attività; si specifica che per i contratti "sotto reddito" vi è la conservazione dello stato occupazionale, quindi la persona può proseguire nelle attività se l'impegno lavorativo lo consente.
- b) se un percettore di **NASPI o DIS-COLL** perde i requisiti a causa dell'applicazione del regime di condizionalità, decade la Dichiarazione di immediata disponibilità e si chiude il Patto di attivazione con conseguente conclusione delle attività.
- c) se un percettore di **RDC** perde i requisiti per applicazione del regime di condizionalità, il suo stato occupazionale non varia e quindi la Dichiarazione di immediata disponibilità e il Patto di attivazione rimangono validi (aperti) e può proseguire le attività.
- d) se la persona ha concluso il suo Percorso, ha quindi realizzato **tutti i servizi** ivi previsti, il Patto di attivazione viene chiuso.

Nel caso di cui alle lettere a), b) e d), se la persona torna in possesso dei requisiti e chiede di ri-aderire al Programma GOL, il CPI effettua il servizio di assessment, sottoscrive un nuovo Patto di attivazione e lo invia alle misure finanziate. In caso di assegnazione della stessa profilazione è, di norma, esclusa la ripetibilità delle misure già fruite nel corso dei 12 mesi precedenti o, comunque, nel caso della formazione in vigenza dello stesso Avviso regionale, salve diverse indicazioni da parte delle istituzioni centrali preposte all'attuazione del Programma GOL (ANPAL).

Si specifica che la persona **può cambiare** operatore GOL (BSL e FP) se non riceve i servizi e le misure concordate nei termini indicati dal presente documento e in quelli che saranno specificati per gli operatori BSL nelle disposizioni di dettaglio dell'Avviso di cui alla DD n. 427/2022.

ALLEGATO B

INDICAZIONI OPERATIVE

**PER LA GESTIONE DELLA CONDIZIONALITÀ NELL'AMBITO DEL
"PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE PER LA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI
LAVORATORI – GOL", IN COERENZA CON LA CIRCOLARE ANPAL
N. 1 DEL 05/08/2022**

Periodo 2022-2025

D.D. n. _____ del _____

INDICE

1. PREMESSA	3
2. MANCATA PRESENTAZIONE AGLI APPUNTAMENTI/CONVOCAZIONI.....	4
3. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE O ALTRA INIZIATIVA DI POLITICA ATTIVA E DI ATTIVAZIONE.....	6
4. MANCATA ACCETTAZIONE DI UN’OFFERTA DI LAVORO CONGRUA	7
5. I GIUSTIFICATI MOTIVI	8
6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO EVENTI DI CONDIZIONALITÀ E RELATIVE SANZIONI.....	9

1. PREMESSA

Il Programma GOL presta specifica attenzione ai meccanismi cosiddetti di condizionalità, previsti in caso di partecipazione al Programma di beneficiari di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, RdC), connettendola ad “interventi volti a migliorare l’occupabilità del lavoratore, e quindi potenzialmente vissuta non in termini punitivi o come mero adempimento burocratico fine a sé stesso”.

Con il termine “condizionalità” ci si riferisce all’insieme dei dispositivi normativi che subordinano l’erogazione di un sostegno al reddito alla verifica di comportamenti attivi e cooperativi del percettore nell’attuazione del percorso e dei servizi previsti dal Patto di servizio personalizzato sottoscritto, al fine di rafforzarne l’occupabilità e promuoverne il suo reinserimento al lavoro.

Il regime di condizionalità è disciplinato nell’art. 21 del D.Lgs. 150/2015 in riferimento ai beneficiari di NASPI e DIS-COLL e nell’art. 7 del D.L. 4/2019 per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, come da ultimo modificato dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Ulteriori fonti ne regolamentano le procedure di applicazione, tra cui: la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/03/2016 n. 39/0003374 sui giustificati motivi; il D.M. n. 42/2018 che definisce l’offerta di lavoro congrua per i percettori di NASPI; la Deliberazione n. 54 del 2 dicembre 2019 del Comitato per i ricorsi di condizionalità istituito presso ANPAL che indica i criteri di convocazione per i percettori di NASPI e DIS-COLL; la Circolare di ANPAL n. 3/2019 che fornisce istruzioni per l’applicazione del regime di condizionalità per i beneficiari di RdC. E, in ultimo, la Circolare di ANPAL n. 1/2022 che fornisce gli orientamenti nazionali volti a definire in maniera unitaria la gestione della condizionalità all’interno del Programma GOL.

Come evidenziato nella Circolare ANPAL n. 1/2022, i soggetti privati accreditati sono concessionari di pubblico servizio in quanto realizzatori delle misure previste nel Programma GOL e sono corresponsabili nella gestione del rispetto della condizionalità in relazione a eventi suscettibili di determinare sanzioni. Sono pertanto chiamati a cooperare e a raccordarsi con i Centri per l’Impiego, fornendo loro tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attivazione dei meccanismi conseguenti alla mancata o incompleta partecipazione alle politiche attive da parte dei beneficiari percettori di sostegno al reddito.

Si specifica che la responsabilità finale di segnalazione alle Istituzioni competenti degli eventi suscettibili di dare luogo a sanzione è sempre in capo al Centro per l’Impiego. L’Operatore accreditato che eroga i servizi e le misure finanziate GOL è responsabile della tracciabilità, rilevazione e comunicazione al CPI degli eventi di condizionalità esclusivamente a partire dal momento in cui ha formalizzato la presa in carico dell’utente (apertura PAI) e per tutta la durata della stessa.

Si specifica inoltre che nel caso di irrogazione della sanzione da parte dell’INPS, quando questa comporti la decurtazione della prestazione economica, le attività del Programma possono proseguire in quanto il Patto rimane a tutti gli effetti operativo; solo nel caso in cui la sanzione comporti anche la decadenza dallo stato di disoccupazione, le attività del Programma si chiudono. In entrambi i casi, all’Operatore saranno riconosciuti e remunerati i servizi erogati.

Al fine di garantire uniformità a livello regionale, si descrivono di seguito le modalità di gestione degli eventi di condizionalità e le tempistiche con cui i vari soggetti coinvolti nel Programma GOL si raccordano e tracciano tali eventi a sistema.

2. MANCATA PRESENTAZIONE AGLI APPUNTAMENTI/CONVOCAZIONI

2.1 Modalità di convocazione e gestione degli appuntamenti

In caso di mancata presentazione spontanea da parte del lavoratore percettore di sostegno al reddito, la **convocazione** per il primo **appuntamento** finalizzato all'*assessment*, all'individuazione dello specifico percorso del programma GOL e alla stipula del **Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro**, è nell'esclusiva competenza del **Centro per l'Impiego**, il quale provvede in base alle procedure vigenti per i due differenti istituti (NASPI/RDC).

Successivamente alla stipula del Patto, la verifica dell'avvenuta presa in carico della persona da parte dell'Operatore BSL, o il suo eventuale rifiuto ad essere avviato ai Percorsi, è sempre in capo al Centro per l'Impiego (come descritto al punto 2.4 e 2.5 capitolo 2 Allegato A).

Dal momento in cui la persona si presenta allo Sportello dell'Operatore BSL e si formalizza la presa in carico nella misura (apertura PAI BSL), è responsabilità dell'Operatore gestire i **successivi appuntamenti con il beneficiario finalizzati all'erogazione dei servizi del BSL**, in base alla propria Agenda, e secondo le modalità tracciabili qui di seguito descritte.

Si specifica innanzitutto che il primo appuntamento presso l'Operatore BSL per la presa in carico è da svolgere esclusivamente **in presenza** del beneficiario. Lo stesso vale per il primo appuntamento che si svolgerà presso l'Operatore FP per l'apertura del PAI-FP e per l'iscrizione al corso di formazione.

In sede del primo appuntamento per la formalizzazione della presa in carico, sarà cura dell'Operatore fissare l'appuntamento/i successivo/i con modalità tracciabili e conservabili agli atti. A tale scopo, la Regione mette a disposizione dell'Operatore il "**Modulo Appuntamento**" (vedi Allegato C, format disponibile sul sito regionale alla pagina dedicata) da far sottoscrivere all'utente, contenente l'indicazione di luogo, data e orario della convocazione per l'appuntamento/i successivo/i, e recante l'informazione che l'eventuale assenza dovrà essere giustificata entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma. Nel caso in cui l'Operatore abbia un sistema di gestione delle agende che permetta di tracciare l'appuntamento concordato, e sia possibile per l'utente sottoscrivere tale agenda, si potrà adottare tale modalità. La stessa procedura sarà seguita per ogni appuntamento previsto nel percorso dell'utente sottoposto a condizionalità.

Nel caso in cui fosse necessario **riprogrammare** l'appuntamento indicato nel Modulo Appuntamento/Agenda di cui sopra, l'Operatore contatterà l'utente per fissarne uno nuovo. Al fine di poter garantire la tracciabilità del nuovo appuntamento, il contatto dell'utente dovrà avvenire tramite **sms** inviato dal cellulare aziendale al numero di cellulare del beneficiario registrato su SILP, e/o tramite invio di **mail** aziendale, qualora il beneficiario possieda una casella di posta registrata su SILP e sia avvezzo ad usarla. La stessa modalità di convocazione tracciabile con sms e/o mail dovrà essere

utilizzata nel caso in cui non sarà possibile far sottoscrivere in presenza il “Modulo Appuntamento”, ovvero in esito ad un’attività svolta con l’utente da remoto. La mail e l’sms dovranno riportare le stesse informazioni contenute nel Modulo Appuntamento di cui sopra. In caso di mail, il Modulo dovrà essere inviato in allegato.

L’Operatore potrà in ogni caso effettuare ulteriori contatti telefonici e “recall/remind” all’utente, al fine di favorire la sua partecipazione agli appuntamenti, tenendo conto soprattutto dei casi di maggiore difficoltà o complessità, che solitamente necessitano di un particolare servizio di supporto e accompagnamento della persona. Si ricorda infatti che la finalità primaria non è l’applicazione della sanzione in sé stessa, ma l’attivazione e la partecipazione dell’utente alle iniziative proposte.

Tutta la documentazione tracciabile riferita agli appuntamenti (sms, mail, moduli cartacei) dovrà essere conservata agli atti da parte dell’Operatore.

Nel caso del Percorso 2 e 3 (e nel caso del Percorso 4, se prevista formazione), sarà cura dell’Operatore BSL che ha in carico la persona verificare che la persona si sia presentata presso l’Operatore FP scelto, ovvero che sia stato effettivamente aperto un PAI-FP (come descritto nel punto 3.6 e 3.7, capitolo 3 Allegato A). In caso negativo, l’operatore BSL lo segnalerà al CPI competente secondo le modalità descritte al punto successivo.

Dal momento dell’apertura del PAI di presa in carico in formazione, sarà responsabilità dell’operatore FP gestire i successivi eventuali appuntamenti utilizzando le medesime modalità tracciabili sopra descritte (Modulo Appuntamento, oppure sms/mail in caso di riprogrammazione dell’appuntamento).

2.2 Modalità di comunicazione al CPI della mancata presentazione agli appuntamenti/convocazioni

Nel caso in cui l’utente non si presenti alla convocazione nella data concordata senza giustificato motivo, l’Operatore dovrà comunicare **l’assenza non giustificata al CPI** entro 3 giorni (lavorativi) dall’evento suscettibile di sanzione. La segnalazione avviene mediante la compilazione di una apposita **maschera** che verrà messa a disposizione su SILP ⁽¹⁾, dove l’Operatore indicherà la tipologia di evento, la data, l’orario e altre informazioni utili al CPI ai fini della condizionalità (es. scopo appuntamento, modalità di convocazione adottata) e allegherà il Modulo Appuntamento di cui sopra o copia dell’sms o dell’e-mail inviate.

¹ La maschera permetterà di registrare la tipologia di evento che viene segnalato: mancata presentazione all’appuntamento/convocazione; rifiuto di una proposta di politica attiva (BSL o FP); mancata partecipazione alle attività formative; rifiuto di un’offerta di lavoro congrua. Ad ogni evento corrisponde un diverso allegato che lo attesta: in caso di appuntamento/offerta di lavoro, si dovranno allegare i moduli di cui all’Allegato C alla presente Determina; in caso di appuntamenti presi a distanza, il pdf copia sms/mail inviato all’utente; in caso di rifiuto di proposta alla politica attiva, il PAI (firmato dall’utente); in caso di mancata partecipazione alle attività formative, il pdf della pagina del registro formativo che attesta la/e giornata/e di assenza al corso.

Il CPI consulta quotidianamente la maschera SILP e, in esito alla ricezione del modulo, valuta le singole situazioni e procede con le azioni di sua competenza al fine di rendere effettivo il regime di condizionalità previsto per i due differenti istituti (NASPI/RDC).

L'Operatore potrà procedere a ricontattare l'utente dopo aver verificato su SILP e con il CPI che l'evento non sia causa di decadenza dallo stato di disoccupazione, con conseguente chiusura del Patto di attivazione (vedi sopra capitolo 8 Allegato A).

2.3. La verifica delle attività di politica attiva realizzate dai beneficiari di RdC

La Circolare ANPAL n. 1/2022 chiarisce che, ai sensi della normativa vigente, il beneficiario di Reddito di Cittadinanza ha l'obbligo di svolgere attività in presenza con frequenza almeno mensile.

La medesima Circolare specifica che la verifica in presenza presso il CPI dell'attivazione del beneficiario di RdC non è necessaria quando lo stesso svolga attività di accompagnamento al lavoro e/o di orientamento specialistico presso un soggetto accreditato ovvero sia coinvolto in altre iniziative di politica attiva o di formazione, svolte in presenza. In tal caso, residua in capo al centro per l'impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste (fatti salvi eventuali provvedimenti connessi con la situazione sanitaria, qualora gli stessi limitino le attività in presenza).

3. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE O ALTRA INIZIATIVA DI POLITICA ATTIVA E DI ATTIVAZIONE

In base a quanto definito nella Circolare ANPAL n. 1 del 05/08/2022, è da considerare "mancata partecipazione" alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione l'assenza non giustificata per **almeno due giornate in ciascun mese di attività**. Tale assenza non giustificata deve essere comunicata dall'ente erogatore della formazione **entro 3 giorni** al CPI.

Ciò premesso, si specifica e si stabilisce quanto segue:

- per i corsi di formazione, le "due giornate" sono da intendersi come **due lezioni**, a prescindere dalla durata, purché in date diverse, in ciascun mese **calendario** di attività;
- alla prima giornata di assenza non giustificata, l'Operatore FP contatta l'utente (via sms, mail, telefonata) per sollecitare la ripresa di una frequenza regolare e per richiamare i rischi connessi al regime sanzionatorio previsto dalla norma;
- alla seconda giornata di assenza non giustificata, l'Operatore comunica l'assenza al CPI entro 3 giorni (lavorativi) dall'evento sanzionabile, in modo che il CPI possa provvedere alle successive comunicazioni previste dalla disciplina. La segnalazione avviene mediante la compilazione di una apposita **maschera** sul SILP (vedi nota 1 al par. 1.2), dove l'operatore indicherà la tipologia di evento e alleggerà il pdf della pagina del registro d'aula in cui risultano le due giornate di assenza della persona.

Come chiarito dalla Circolare ANPAL n. 1/2022, qualora si verifichi tale evento, per il beneficiario di Reddito di cittadinanza avrà luogo la decadenza dalla prestazione per tutto il nucleo familiare, mentre per il beneficiario di NASPI o DIS-COLL si determina la decurtazione di una mensilità e, in caso di ulteriore assenza, in qualunque mese successivo alla prima decurtazione, la decadenza.

La mancata iscrizione al corso, in assenza di giustificato motivo, equivale a mancata partecipazione. In tal caso, l'ente della formazione deve darne comunicazione al CPI nelle medesime modalità sopra descritte, ovvero mediante compilazione di apposita maschera SILP in cui allegnerà il PAI sottoscritto dall'utente contenente l'evidenza della mancata accettazione del corso (vedi punto 4.4 capitolo 4, allegato A).

Con specifico riferimento alla frequenza di corsi di formazione, giova in proposito ricordare quanto previsto dall'*Accordo ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5-quater e 15-quinquies, del decreto-legge n. 4 del 2019*, sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2019, rep. Atti 88/CU, ai sensi del quale *"possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione dell'Rdc...coloro che frequentano corsi di formazione"*.

4. MANCATA ACCETTAZIONE DI UN'OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

Ai sensi della Circolare ANPAL n. 3/2019, la **mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua** va intesa come rifiuto a **candidarsi** ad una posizione di lavoro vacante che ha i requisiti di congruità definiti dalla normativa vigente. La Circolare chiarisce infatti che la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro e dunque, nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto non sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (CPI o Operatore BSL), per offerta di lavoro è da intendersi **l'offerta di una candidatura** per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o da un intermediario autorizzato. Di conseguenza, il rifiuto di una offerta di lavoro va inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante.

Si specifica che, ai fini della validità, l'offerta di lavoro può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici dell'Operatore, **in presenza** del beneficiario.

Nel caso in cui la persona rifiuti la proposta di candidatura per un'offerta di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato anche in somministrazione pari o superiore a 3 mesi, per la quale si possiedono tutte le informazioni di cui all'Allegato C (vedi sotto) concernenti le caratteristiche di congruità previste dalla legislazione nazionale in materia, l'Operatore BSL procede con la segnalazione al CPI nelle modalità sotto descritte.

L'Operatore deve compilare il **"Modulo Offerta di Lavoro"** (vedi Allegato C, format disponibile sul sito regionale alla pagina dedicata) che contiene le informazioni relative all'offerta di lavoro (nome azienda, settore attività, sede di lavoro, tipologia contrattuale, contratto collettivo, qualifica etc.) e in calce la firma dell'utente per rifiuto della proposta.

La segnalazione avviene mediante la compilazione di una apposita **maschera** sul SILP (vedi nota 1 al par. 1.2), dove l'operatore indicherà la tipologia di evento e allegnerà il Modulo di cui sopra, **entro 3 giorni** (lavorativi) dalla sua sottoscrizione, al fine di consentire la CPI di procedere con la valutazione circa la

congruità e, nel caso la valutazione abbia esito positivo, procedere con le segnalazioni di sua competenza.

Si specifica che la congruità o meno dell'offerta non interferisce con la remunerazione del servizio di incrocio domanda/offerta realizzato dall'Operatore BSL, né in generale con il supporto all'utente nella ricerca attiva del lavoro.

La congruità dell'offerta è definita dall'art. 25 del D.Lgs. 150/2015, dal Decreto Ministeriale n. 42/2018 e, per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la normativa sull'offerta congrua è integrata dalle disposizioni del D.L. 4/2019, con le innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

5. I GIUSTIFICATI MOTIVI

Tutti gli eventi di condizionalità sono sanzionabili **esclusivamente in assenza di giustificato motivo**. In particolare, ai sensi della normativa vigente e in analogia a quanto previsto dal D.M. 42/2018 art. 8 co 2, si intende giustificata l'assenza dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- o documentato stato di malattia o di infortunio;
- o servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- o stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- o citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- o gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- o casi di limitazione legale della mobilità personale;
- o ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Per l'assenza ad un appuntamento/convocazione o per la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, il percettore è tenuto a comunicare e documentare la motivazione dell'assenza, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data di prevista convocazione.

La documentazione presentata dagli utenti a giustificazione delle assenze deve essere tenuta agli atti dall'Operatore.

6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO EVENTI DI CONDIZIONALITÀ E RELATIVE SANZIONI

Per maggiore chiarezza e completezza, nel prospetto che segue si riepilogano gli eventi di condizionalità sopra trattati, dando evidenza delle specifiche sanzioni previste dalla norma per i due differenti istituti (NASPI/RDC).

EVENTI DI CONDIZIONALITA'	SANZIONI PREVISTE DALLA NORMA	
	NASPI / DIS-COLL	RDC
Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione del CPI per la profilazione/assessment e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato / Patto per il Lavoro.	<p>1. Prima mancata presentazione: decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione.</p> <p>2. Seconda mancata presentazione: la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione.</p> <p>3. In caso di ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>	<p>1. Prima mancata presentazione: decurtazione di una mensilità.</p> <p>2. Seconda mancata presentazione: decurtazione di due mensilità.</p> <p>3. In caso di ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione.</p>
<p>Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20 co 3 lett. a) D. Lgs 150/2015.</p> <p>(sono qui inclusi gli appuntamenti/convocazioni per l'erogazione dei servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro previsti nel BSL-GOL)</p>	<p>1. Prima mancata presentazione: decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione.</p> <p>2. Seconda mancata presentazione: la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione.</p> <p>3. In caso di ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>	<p>1. Prima mancata presentazione: decurtazione 2 mensilità.</p> <p>2. Seconda mancata presentazione: decadenza dalla prestazione.</p>
<p>Mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.</p> <p>(NB per "mancata partecipazione" si intende l'assenza non giustificata per almeno due giornate in ciascun mese di attività).</p>	<p>1. Prima mancata partecipazione: decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione.</p> <p>2. In caso di ulteriore assenza (in qualsiasi mese successivo alla prima decurtazione): decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>	<p>1. Prima mancata partecipazione: decadenza dalla prestazione.</p>

EVENTI DI CONDIZIONALITA'	SANZIONI PREVISTE DALLA NORMA	
	NASPI / DIS-COLL	RDC
Mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua.	<p>1. Primo rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.</p>	<p>1. Primo rifiuto: scatta una diminuzione mensile di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è rifiutata l'offerta congrua. La riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza per la determinazione del beneficio. La sanzione non si applica per i nuclei familiari in cui vi sia un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, o in cui non vi siano componenti tenuti agli obblighi di lavoro.</p> <p>2. Secondo rifiuto: decadenza dalla prestazione.</p> <p>In caso di rinnovo del beneficio, la decadenza dalla prestazione scatta al primo rifiuto di offerta di lavoro congrua.</p>

EVENTI DI CONDIZIONALITA'	SANZIONI PREVISTE DALLA NORMA	
	NASPI / DIS-COLL	RDC
<p>Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, all'appuntamento in presenza presso il CPI per la verifica mensile relativa all'attivazione del beneficiario finalizzata alla ricerca attiva del lavoro.</p> <p>(NB la verifica in presenza presso il CPI dell'attivazione del beneficiario di RdC non è necessaria quando lo stesso svolga attività di accompagnamento al lavoro e/o di orientamento specialistico presso un soggetto accreditato ovvero sia coinvolto in altre iniziative di politica attiva o di formazione, svolte in presenza. In tal caso, residua in capo al centro per l'impiego la sola verifica dell'effettiva presenza del medesimo beneficiario alle attività previste).</p>	Non applicabile	In caso di mancata presentazione all'incontro di verifica si applica la decadenza dalla prestazione.

ALLEGATO C

INDICAZIONI OPERATIVE

**FORMAT DEI MODULI PER GLI OPERATORI GOL (BUONO
SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE) PER LA GESTIONE DEGLI
APPUNTAMENTI E IL RIFIUTO DI UN'OFFERTA DI LAVORO**

Periodo 2022-2025

D.D. n. _____ del _____

MODULO APPUNTAMENTO

[per i percettori di NASP/DIS-COLL e del Reddito di Cittadinanza]

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGRAMMA "GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)"

Gentile signore/a:

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

Con il presente Modulo sono concordati il/i seguente/i appuntamento/i:

APPUNTAMENTO

È CONVOCATO/A il giorno ____/____/____ alle ore _____ presso la sede di _____ sita in _____

Per le attività del Buono servizi lavoro: _____specificare quale attività _____

Per le attività legate all'iscrizione al corso di formazione: _____specificare quale attività _____

Nota: il BOX è replicabile se vengono contestualmente concordati i successivi appuntamenti.

Le si chiede nel caso non possa essere presente nelle date sopra concordate, di **giustificare l'assenza entro il giorno successivo** alla data dell'appuntamento.

I giustificati motivi sono quelli previsti dalla normativa (DM n. 42 del 2018) e riportati nelle indicazioni operative GOL regionali, che l'operatore **le ha fatto visionare**.

Le specifichiamo che la documentazione per giustificare l'assenza va fornita a denominazione ente _____ tramite: [scelga tra una delle opzioni]

alla e-mail dell'ente: _____

alla PEC dell'ente: _____

Presentandosi presso la sede sita in nei seguenti orari:

In caso di assenza non giustificata, si incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, art. 21 del D.Lgs. 150/2015, in riferimento ai beneficiari di NASPI e DIS-COLL, e art. 7 del D.L. 4/2019, per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

DATA di sottoscrizione del modulo (se sottoscritto in presenza): _____

oppure se a distanza

DATA di invio della mail con il modulo allegato da parte dell'operatore: _____

NOME E COGNOME dell'operatore dell'ente che ha in carico la persona: _____

FIRMA dell'operatore dell'ente che ha in carico la persona: _____

FIRMA DELL'UTENTE (se in presenza): _____

MODULO SEGNALAZIONE RIFIUTO OFFERTA DI LAVORO

[per i percettori di NASP/DIS-COLL e del Reddito di Cittadinanza]

Operatore GOL proponente l'offerta: _____

Indirizzo sede: _____

Gentile signore/a

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

In data odierna le è stata proposta la candidatura per un'offerta di lavoro, che ha le seguenti caratteristiche:

Modalità acquisizione vacancy (acquisita su mandato del datore di lavoro oppure mezzo stampa, siti web)	<i>[da compilare]</i>
Datore di Lavoro (ragione sociale) (codice fiscale)	
Settore di attività (codice Istat Ateco 2007) (descrizione Istat Ateco 2007)	
Sede di lavoro (indirizzo, cap, comune)	
Tipologia contrattuale	
CCNL di riferimento	
Durata in mesi del rapporto di lavoro (se a tempo determinato)	
Ore settimanali di lavoro (indicare sia in caso di full-time che part-time):	
Qualifica	
Mansione (codice Istat CP 2011) (descrizione Istat CP 2011)	

Retribuzione lorda mensile	
Requisiti richiesti per lo svolgimento della mansione	

Consapevole che il rifiuto di candidarsi all'offerta di lavoro, se valutata congrua secondo la normativa vigente, comporta l'applicazione di sanzioni fino alla decadenza dal sostegno al reddito:

L'offerta viene rifiutata **in data:** _____

Firma dell'utente: _____